



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GEMELLAGGIO

Approvato con Delibera di CC n. 22 del 24/02/2011

Art. 1 - Finalità

E' istituita nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi la Commissione Gemellaggio con le seguenti finalità:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi con la città ungherese di Szazhalombatta, in essere formalmente dal 1992;
- costruire rapporti di gemellaggio tra il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ed altri enti territoriali di paesi italiani e stranieri;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2 - Finanziamento della politica dei gemellaggi

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1 l'Amministrazione Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa, a favore delle iniziative collegate al gemellaggio.

La Commissione potrà inoltre ricercare altre fonti di finanziamento (contributi da parte di Enti e privati) che dovranno comunque essere registrate negli appositi capitoli del bilancio comunale.

La Commissione Gemellaggio è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale e ad essa subordinato senza alcuna autonomia finanziaria.

Art. 3 - Attività

La Commissione Gemellaggio è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività la Commissione Gemellaggio d'intesa con l'Amministrazione Comunale curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile

significato politico volto a favorire l'unità dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4 - Composizione

La Commissione è composta da

n. 5 rappresentanti della componente comunale di maggioranza

n. 1 rappresentante per ogni gruppo comunale di minoranza

n. 2 membri in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo e della Scuola IPSIA

n. 4 membri su indicazione congiunta delle associazioni ricreative e culturali locali

La composizione della Commissione Gemellaggio è formalizzata con atto di Giunta Comunale.

Gli incarichi della Commissione sono gratuiti.

Il Sindaco o Assessore delegato convoca la prima riunione della Commissione Gemellaggio,

Le adunanze sono valide qualsiasi sia il numero dei componenti presenti.

I rappresentanti della Commissione durano in carica cinque anni, ovvero per tutta la durata in carica dell'Amministrazione Comunale che li ha designati.

Le funzioni di Presidente della Commissione verranno svolte dal Consigliere Comunale delegato al Gemellaggio.

La Commissione può essere convocata in ogni momento dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario della Commissione Gemellaggio viene scelto tra i dipendenti comunali del Servizio "Servizi alla Persona".

Di ogni seduta viene steso un verbale a cura del Segretario che viene successivamente distribuito ai membri dello stesso e messo agli atti.

Art. 5 - Convocazioni

La Commissione Gemellaggio si riunisce, nei locali messi a disposizione dalla Amministrazione

Comunale, almeno due volte l'anno.

La convocazione della Commissione Gemellaggio dovrà avvenire mediante avviso scritto indicante luogo, data e orario della seduta nonché l'ordine del giorno da trattare.

Tale avviso di convocazione dovrà essere:

- comunicato almeno 5 gg. prima del giorno fissato per la Commissione, anche tramite e-mail e trasmesso al Sindaco e all'Assessore competente

Art. 6 - Compiti della Commissione

La Commissione Gemellaggio si adopera per:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio;
- promuovere iniziative volte ad affermare, attraverso gli scambi e la cooperazione, il processo di integrazione europea, la cultura europea ed a sviluppare la cooperazione e la conoscenza tra i popoli;
- promuovere gli scambi tra le istituzioni scolastiche;
- rendere partecipi i cittadini alle iniziative ed alle attività di gemellaggio, attraverso la conoscenza e la comprensione delle realtà delle città gemellate;
- organizzare viaggi di delegazioni dell'arte, dello sport, della cultura e dell'educazione;
- operare per consolidare, migliorare e sviluppare i rapporti fra i cittadini delle città gemellate;
- promuovere la collaborazione e gli scambi tra i cittadini delle città gemellate, anche attraverso la reciproca ospitalità in particolare tra i giovani e gli studenti;
- instaurare e curare relazioni con città amiche ancorché non gemellate;
- favorire una larga e consapevole partecipazione dei cittadini alle varie iniziative, con particolare riguardo alle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc...;
- valutare e proporre la possibilità di costruire nuovi rapporti di gemellaggio con città italiane ed Europee;

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno potrà invitare agli incontri della Commissione Gemellaggio i rappresentanti di Associazioni locali, nonché le famiglie che ospiteranno i componenti delle delegazioni che saranno in visita presso il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, al fine di coinvolgere i gruppi interessati e i cittadini nell'organizzazione delle varie manifestazioni e iniziative.

Art. 7 – Disposizioni Finali

Ogni attività programmata dovrà essere condivisa con l'Amministrazione Comunale che manterrà ufficialmente i rapporti con il Comune Gemellato.